

Bur n. 87 del 23/10/2009

Energia e industria

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 2834 del 29 settembre 2009

D.lgs. 387/2003 – R.D.1775/1933. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Impianti idroelettrici. Individuazione dei limiti dimensionali dell'impianto idroelettrico per la compatibilità ambientale. Determinazione di ulteriori disposizioni e indirizzi sulla concorrenza e sulla procedura di competenza comunale.

Il Vice Presidente dott. Franco Manzato riferisce quanto segue.

Gli impianti idroelettrici costituiscono una particolare tipologia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che, tramite apparecchiature idrauliche, sfruttano un salto d'acqua per produrre energia elettrica e, come tali, comprendono sempre anche una derivazione d'acqua pubblica. Per tale ragione, le procedure finalizzate all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto devono tenere conto, oltre che della recente normativa specifica per gli impianti idroelettrici di cui al D.lgs. 387/2003, anche delle disposizioni del T.U. sulle acque pubbliche di cui al R.D.1775/1933.

Per tali impianti, infatti, con deliberazioni della Giunta Regionale n. 1000 in data 06.04.2004, n. 2204 in data 08.08.2008 e n. 1609 in data 9.06.2009 sono state fissate direttive e procedure per dare attuazione a quanto disposto dal D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" che con l'art. 12 dispone un'autorizzazione unica, a carico della Regione, per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.

Con i medesimi provvedimenti la Giunta regionale ha disposto, tra l'altro, la competenza del Comune nel rilascio dell'autorizzazione unica, per gli impianti di potenza inferiore a 100 KW.

Ora, dopo un periodo di pratica applicazione delle disposizioni di cui alle citate deliberazioni è stato possibile valutare l'efficacia della procedura approvata, facendo così emergere, all'interno della procedura medesima, la presenza di elementi di criticità che ne compromettono il regolare sviluppo e creano difficoltà operative nello svolgimento del procedimento istruttorio.

Si ritiene quindi opportuno intervenire dettando nuove disposizioni integrative in merito ai seguenti aspetti.

PARERE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, e il suo correttivo il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4, con la sua parte seconda ha soppiantato le numerose norme legislative e regolamentari sia nazionali che regionali che regolavano il procedimento per l'ottenimento del giudizio di compatibilità ambientale o, più comunemente, del parere di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Con deliberazione n.327 del 27/02/2009 la Giunta Regionale ha quindi dettato alcune disposizioni operative atte ad assicurare lo svolgimento delle procedure di V.I.A. nelle more dell'adeguamento delle normative regionali.

La citata DGR 327/2009 prevede, in particolare, che i progetti degli impianti idroelettrici aventi potenza superiore ai 100 KW e portata derivata superiore a 200 l/s (ridotti a 50 l/s in caso siano ricadenti in aree protette, ai sensi della L. 394/1991) siano sottoposti alla procedura di verifica, più comunemente detta "screening".

In ottemperanza al D.Lgs. 152/2006 è stata nel contempo avviata l'attività di adeguamento dell'ordinamento regionale alle nuove disposizioni legislative e, ad oggi, il conseguente Progetto di Legge – che riunifica i PDL nn. 343 e 382 – è stato licenziato dalla Settima Commissione Consiliare e trasmesso al Consiglio Regionale per la sua definitiva approvazione.

Tale Progetto di Legge prevede, per quanto riguarda i progetti di impianti idroelettrici, che la procedura di verifica possa considerarsi automaticamente soddisfatta qualora gli impianti rispettino i parametri contenuti nella seguente tabella.

Valore Soglia		
1.a	Potenza di concessione	max 1 MW
1.b	Rapporto tra portata media annua lasciata in alveo e Deflusso Minimo Vitale	min 1,3
1.c	Percentuale di condotta ricadente su strade o sentieri	min 40%
1.d	Rapporto tra portata massima e portata media	max 3
1.e	Lunghezza dell'elettrodotto	max 3 km
Valore Soglia		
2.a	Presenza di habitat prioritari (Rete Natura 2000)	esterno
2.b	Presenza di parchi	esterno
2.c	Presenza di riserve naturali	esterno

Tali parametri consentono di definire con maggiore attenzione gli aspetti ambientali dell'impianto proposto, con particolare riferimento alle sue dimensioni e alla sua localizzazione, così come indicato nell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006.

Atteso che i parametri in argomento sono già stati positivamente esaminati in sede di Settima Commissione Consiliare e che gli stessi possono costituire il previsto elemento di verifica per il non assoggettamento al VIA, si ritiene quindi di proporli anche in questa sede come elemento di esclusione dal campo di applicazione del VIA.

Conseguentemente, per gli interventi che, a prescindere dalle altre caratteristiche dell'impianto compreso il valore della portata derivata, rispettano tali parametri non risulterà necessario lo svolgimento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Resta evidente che per i progetti di impianti idroelettrici aventi caratteristiche eccedenti i parametri in parola, l'eventuale esclusione dalla procedura di VIA dovrà essere definita con le normali procedure del D.Lgs. 152/2006 e della DGR 327/2009.

Al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto, il richiedente dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, il rispetto dei parametri di cui trattasi.

Per quanto riguarda le istanze di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto già presentate, anche nel caso in cui sia già iniziata la procedura di VIA, il richiedente può chiederne l'esclusione inviando apposita domanda in cui attesta, sotto la propria responsabilità, il rispetto dei parametri in argomento.

ESAME DOMANDE IN CONCORRENZA ART.9 T.U.1775/1933 – COMMISSIONE TECNICA DGR 1609/2009

Uno degli aspetti più critici emersi nel corso delle procedure di istruttoria è quello riguardante la procedura da seguire in caso di domande concorrenti ovvero di opposizioni od osservazioni scritte.

Tale aspetto rientra nel procedimento di cui al R.D.1775/1933 volto alla concessione alla derivazione d'acqua che concorre alla formazione dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.

Allo stato attuale si applicano modalità diverse a seconda che la domanda rientri nell'ambito di applicazione della DGR 1000/2004 ovvero della 1609/2009 e modalità ancora diverse se trattasi di domanda di concessione di derivazione ad uso diverso dalla produzione di energia elettrica.

La situazione si complica ancor di più nel caso, effettivamente verificatosi, in cui la domanda iniziale e la successiva istanza in concorrenza rientrano in fattispecie differenti.

E' pertanto necessario uniformare le procedure al fine di semplificare e razionalizzare l'iter di esame delle domande concorrenti (ovvero delle opposizioni e osservazioni) ricorrendo, in tutti i casi, alla specifica Commissione tecnica di cui al punto 4 della procedura prevista dalla DGR 1609/2009, assicurando in tal modo i migliori risultati in termini di completezza di valutazione, di criteri di scelta e di celerità procedurale.

Quindi, per tutte le istanze di concessione di derivazione di competenza regionale, anche ad uso non idroelettrico, in caso di domande concorrenti ovvero di opposizioni od osservazioni scritte, l'Unità periferica del Genio Civile trasmette la documentazione alla Commissione tecnica di cui alla DGR 1609/2009, per il parere di competenza.

Al riguardo, si precisa che l'istruttoria propedeutica all'esame della Commissione viene svolta dall'Unità periferica del Genio Civile, mentre l'attività di supporto ai lavori della Commissione (convocazioni, verbalizzazione delle sedute) viene svolta dalla Direzione Difesa del Suolo.

Va altresì precisato che, nel caso in cui la derivazione d'acqua sia di competenza della Provincia di Belluno e riguardi un impianto idroelettrico, all'interno della Commissione il Dirigente del Genio Civile viene sostituito dal rappresentante della Provincia di Belluno. Diversamente, se la stessa derivazione non afferisce un impianto idroelettrico, l'esame delle domande in concorrenza viene svolto dalla Provincia di Belluno.

INDIRIZZI PER LA PROCEDURA RELATIVA AGLI IMPIANTI IDROELETTRICI DI COMPETENZA DEL COMUNE

Generalità

In conformità alle disposizioni statali e ai provvedimenti regionali finora assunti, per gli impianti idroelettrici con capacità di generazione (potenza massima producibile dall'impianto) inferiore a 100 kW la competenza nel procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto è comunale. Il Comune procede ai sensi degli artt. 22 e 23 del DPR 380/2001 e dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, sulla base del seguente iter istruttorio.

All'interno del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 devono trovare adempimento le procedure per la concessione di derivazione d'acqua di cui al R.D.1775/1933 nonché quelle, eventuali, concernenti la V.I.A., la valutazione di incidenza e il vincolo paesaggistico, ove dovute. Il procedimento di norma si conclude entro 180 giorni.

Per quanto riguarda la durata della concessione di derivazione d'acqua, vale quanto disposto con DGR 1609/2009.

La procedura comunale deve inoltre tenere conto delle intervenute competenze della Provincia di Belluno in materia di derivazioni d'acqua.

L'eventuale procedura espropriativa viene svolta secondo quanto previsto dal DPR 327/2001

I presenti indirizzi sono applicabili a fare data dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento. Sono comunque fatti salvi gli eventuali atti e provvedimenti già assunti dal Comune fino alla data medesima, nell'ambito del procedimento di propria competenza.

Presentazione della domanda

La domanda e il relativo progetto definitivo nonché, qualora necessari, gli atti concernenti la valutazione di incidenza nei confronti della Rete Natura 2000, il vincolo paesaggistico e quelli relativi a qualsiasi altra autorizzazione o parere, devono essere presentati all'Amministrazione comunale territorialmente competente.

Qualora le opere previste ricadano in più Comuni, l'interessato deve presentare la medesima documentazione in ognuno di essi e i Comuni interessati si accordano per individuare l'Amministrazione che svolge l'istruttoria. Nel caso in cui non si giunga ad un accordo, uno dei Comuni interessati chiede alla Regione del Veneto – Direzione Regionale Difesa del Suolo di individuare il Comune competente.

Il Comune comunica al richiedente l'avvio del procedimento indicando il nominativo del responsabile del procedimento (R.U.P.) ed allo stesso tempo accerta la completezza del progetto, della relativa documentazione e richiede, ove necessario, integrazioni.

Procedura

Il Comune trasmette gli atti relativi alla domanda di concessione d'acqua all'Unità periferica del Genio Civile ovvero, nei casi previsti, alla Provincia di Belluno.

In materia di atti necessari alla presentazione di una domanda di concessione d'acqua, i riferimenti normativi sono l'art. 6 del R.D. 1775/1933, l'art.9 del R.D. 1285/1920 e il DM 16 dicembre 1923 e loro modifiche ed integrazioni.

Con la ricezione degli atti allegati alla domanda di concessione, l'Unità periferica del Genio Civile ovvero la Provincia di Belluno, analogamente a quanto avviene per gli impianti idroelettrici di competenza regionale, danno avvio agli adempimenti di cui al R.D.1775/1933 relativamente alla derivazione d'acqua, fino al provvedimento finale di concessione che potrà essere rilasciato solo dopo lo svolgimento della conferenza di servizi di cui ai punti seguenti.

L'Unità periferica del Genio Civile, ovvero la Provincia di Belluno, provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un avviso per rendere noto al pubblico il deposito della domanda di concessione d'acqua e relativo progetto, fissando il termine perentorio di trenta giorni, dalla data della pubblicazione medesima, per la presentazione di eventuali domande in concorrenza e di eventuali osservazioni e opposizioni ai sensi dell'art.7 del R.D.1775/1933. La domanda in concorrenza deve essere corredata di documentazione tecnica analoga a quella prevista per la domanda del primo richiedente.

Nel caso in cui non siano pervenute domande concorrenti, l'Unità periferica del Genio Civile, ovvero la Provincia di Belluno, ne dà comunicazione al Comune. Quest'ultimo provvede quindi a trasmettere copia del progetto della derivazione all'Autorità di Bacino, per il parere di cui all'art.96 comma 1 del D.Lgs.152/2006.

In caso di domande concorrenti ovvero di opposizioni l'Unità periferica del Genio Civile, ovvero la Provincia di Belluno, trasmette la documentazione alla Commissione tecnica istituita con DGRV 1609 del 09/06/2009, per il prescritto parere. La Direzione regionale Difesa del Suolo comunica il parere della Commissione tecnica al Comune competente.

Il Comune comunica ai richiedenti gli esiti della Commissione suddetta e provvede a trasmettere all'Autorità di Bacino copia del progetto della derivazione relativa alla domanda prescelta, affinché la stessa proceda alla formazione del parere di cui all'art.96 comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

Il Comune inoltre provvede ad acquisire, ove necessario, il progetto completo dell'impianto correlato alla domanda di concessione di derivazione prescelta e a chiudere il procedimento a carico della domanda del primo richiedente.

Nel caso di parere negativo dell'Autorità di Bacino, il Comune determina l'interruzione del procedimento e il rigetto dell'istanza.

Nel caso di parere positivo dell'Autorità di Bacino il Comune invita il richiedente, nei casi previsti, a procedere con gli adempimenti concernenti la V.I.A. presso la Struttura regionale competente, finalizzati ad ottenere la sola pronuncia regionale di compatibilità ambientale.

Il Comune convoca la Conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del D.lgs.387/2003 e all'art.23 del D.P.R. 380/2001, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

A titolo indicativo, gli Enti che a vario titolo sono interessati al procedimento ed a partecipare alla Conferenza di servizi risultano:

ENTE	COMPETENZA
	<ul style="list-style-type: none"> · Parere ai sensi del R.D. n. 3267 del 30/12/1923 (vincolo idrogeologico)
Regione del Veneto	<ul style="list-style-type: none"> · Autorizzazione riduzione di superficie boscata
Genio Civile	
Servizio Forestale Provinciale;	<ul style="list-style-type: none"> · Uso delle acque R.D.1775/1933
Unità Complessa VIA	<ul style="list-style-type: none"> · Sicurezza idraulica
ARPA Veneto	<ul style="list-style-type: none"> · D. Lgs. n. 152/2006 – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
	<ul style="list-style-type: none"> · D. Lgs. n. 152/2006 – Salute e Ambiente

<p>Provincia</p>	<p>· Compatibilità con tutela ambientale e fauna ittica</p> <p>·</p> <p>Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della linea elettrica di connessione alla rete ai sensi della L.R. n. 24/1991, così come modificata dalla L.R. n. 11/2001</p>
<p>Comune</p>	<p>· Verbale di istruttoria tecnica per la VINCA</p> <p>·</p> <p>Autorizzazione paesaggistica di cui al D. Lgs. n. 42/2004, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c della L.R. n. 63/1994</p> <p>· D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. – "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in edilizia" – Rilascio titoli abilitativi alla costruzione e esercizio</p> <p>· Verifica compatibilità con programmazione opere pubbliche.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> · Verifica della conformità agli strumenti urbanistici vigenti · Procedura espropriativa
Autorità di Bacino	<ul style="list-style-type: none"> · Parere vincolante ai sensi dell'art. 96 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Ente Parco	<ul style="list-style-type: none"> · Nulla-osta ai sensi dell'art. 18 della L. n. 394/1981
Ministero per i beni e le attività culturali Soprintendenza per i beni Archeologici del Veneto; Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio; Comune	<ul style="list-style-type: none"> · D.Lgs 42/2004

Il Comune, in previsione della conferenza di servizi, provvede a mettere a disposizione delle Amministrazioni e degli Enti interessati il progetto e la relativa documentazione.

Su conforme parere favorevole della conferenza di servizi, il Comune rilascia il provvedimento unico, di cui all'art.12 del D.Lgs. 387/2003. Il Comune trasmette il provvedimento all'Unità periferica del Genio Civile ovvero alla Provincia di Belluno e al richiedente per gli eventuali successivi adempimenti.

Entro i successivi 30 giorni, l'Unità periferica del Genio Civile ovvero la Provincia di Belluno procede alla formalizzazione del disciplinare contenente tutte le clausole dirette a regolare la concessione di derivazione d'acqua e all'emissione del relativo decreto di concessione.

Dalla data del decreto di concessione decorre l'obbligo di versamento dei canoni demaniali per l'uso dell'acqua.

L'Unità periferica del Genio Civile ovvero la Provincia di Belluno trasmette copia del disciplinare di cui al punto precedente al Comune.

Interventi di competenza comunale su impianti esistenti

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica. Per detti interventi, trovano applicazione le procedure di cui sopra qualora l'aumento o il ripristino di capacità di generazione dell'impianto sia inferiore a 100 KW.

Si applicano altresì le altre disposizioni di cui alla DGR 1609/2009 relative agli interventi sugli impianti esistenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta, regolare istruttoria della pratica anche in ordine alle compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale

VISTO il D.lgs. 387/2003;

VISTO il R.D.1775/1933;

VISTA la L.R. 11/2001;

VISTE le D.G.R. 1000/2004, 2204/2008, 1609/2009 e 327/2009;

delibera

1. di approvare le disposizioni di cui in premessa, riguardanti l'individuazione dei limiti dimensionali dell'impianto idroelettrico per la compatibilità ambientale, l'esame delle domande in concorrenza di cui all'art.9 del R.D.1775/1933 e gli indirizzi procedurali per l'autorizzazione degli impianti idroelettrici di competenza comunale.